

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

NELLA SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1961

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, concernente norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari

ONOREVOLI SENATORI. — Un'astensione dal lavoro del personale centrale e periferico addetto agli Uffici finanziari della Repubblica protrattasi dall'8 al 15 giugno 1961 ha arrestato durante tale periodo il normale funzionamento degli Uffici stessi.

In vista di ciò, l'Amministrazione finanziaria ha avvertito la necessità di emanare con urgenza, un provvedimento che se, da un lato, tutela gli interessi dell'Erario, dall'altro mette in condizione i privati di non subire pregiudizievoli disagi a causa di eventi che non sono loro addebitabili.

All'uopo è stato predisposto l'unito decreto-legge, che, nella sua particolare formulazione, mira a dare una disciplina alle situazioni che possono verificarsi per il mancato od irregolare funzionamento degli Uffici finanziari dovuto ad eventi di carattere eccezionale come quello testè conclusosi ed altri di diversa natura che possono eventualmente verificarsi.

Con l'articolo 1 si provvede a prorogare congruamente i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e formalità in materia di imposte e tasse erariali, scadenti durante i periodi di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, dovuti agli eventi di cui sopra.

Con l'articolo 2 si riconosce, con determinate modalità, la qualità di titolo esecutivo alle cambiali ed agli altri titoli di credito, non potuti assoggettare al bollo a causa dei cennati eventi, regolarizzati « a posteriori » dal punto di vista fiscale.

Con l'articolo 3 si demanda al Ministro delle finanze di stabilire con proprio decreto l'eccezionalità degli eventi ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari.

Del suddetto decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari.

ALLEGATO

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 22 giugno 1961.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti intesi a disciplinare le situazioni che possono verificarsi a causa del mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari dovuto ad eventi di carattere eccezionale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro di grazia e giustizia:

DECRETA:

Art. 1.

Qualora gli Uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici stessi, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto di cui all'articolo 3.

Art. 2.

Le cambiali e gli altri titoli di credito non potuti assoggettare regolarmente all'imposta di bollo a causa degli eventi indicati nell'articolo 1, acquistano la qualità di titolo esecutivo se, entro dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui all'articolo 3, vengono presentati agli Uffici del Registro per la regolarizzazione mediante pagamento della sola imposta di bollo.

Art. 3.

L'eccezionalità degli eventi e il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari sono determinati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Esso ha effetto dal 1° giugno 1961.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1961.

GRONCHI

FANFANI - TRABUCCHI - GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA